



# COMUNE DI MASSA D'ALBE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2 DEL 25/01/2018

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Addizionale comunale all'Irpef - Determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'irper per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Gennaio, alle ore 13:00, presso la nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunito il Commissario Straordinario DOTT. BONANNI NICOLINO assistito dal Segretario Comunale D.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del presente verbale.

**PREMESSO** che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
  - “1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
  3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
  - 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
  4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il

*versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.*

*.....omissis.....”*

- è pertanto attribuita, dal 2007, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, previa approvazione di apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale per l'anno 2017 è stata confermata la quota variabile dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5%;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 201, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali.

**Ritenuto** necessario, al fine di reperire risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2018 la quota variabile dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,5%, così come deliberata per gli anni precedenti (dal 2008 al 2017);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **Di stabilire** per l'anno 2018 per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5%, confermando pertanto l'aliquota in vigore nel 2017 e negli anni precedenti;
2. **Di confermare** il vigente regolamento per l'addizionale comunale all'irpef approvato con propria deliberazione n. 3/2007, dando atto che lo stesso non prevede esenzioni, riduzioni o aliquote agevolate;
3. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

### **PROPONE DI DELIBERARE**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c1 del T.U.E.L. il Responsabile del Procedimento **DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA** in data **25/01/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Responsabile del Procedimento **DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA** in data **25/01/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE.**

---

Il Commissario Straordinario

DOTT. BONANNI NICOLINO

Il Segretario Comunale

D.SSA SORRENTINO MERY

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 43**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **D.SSA SORRENTINO MERY** attesta che il data **07/02/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge